



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 Reg. Delib.

Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE – RINVIO AL 2016 DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI BILANCIO CONSOLIDATO.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria:

Risultano:

Numero	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	PREMAZZI MATTIA	☒	☐
2	INCARBONE MARTINO	☐	☒
3	ANTOGNAZZA FEDERICO	☒	☐
4	CREMONA MARIA CHIARA	☒	☐
5	FILIGURI LISA	☒	☐
6	VALLE TOMMASO	☒	☐
7	RUSSO ALESSANDRA	☒	☐
8	LURAGHI MICHELE MARIA	☒	☐
9	TENTI MARIA SILVIA	☒	☐
10	LAMPERTI BARBARA	☒	☐
11	CREMONA FRANCO	☒	☐
12	STANCHINA PAOLA	☒	☐
13	SCARPA SERENA	☒	☐

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Nicoletta Pezzuti**

Il Sindaco **Mattia Premazzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Armonizzazione contabile – rinvio al 2016 di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto in parola *"Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale"*;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, nella contabilità finanziaria, conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

Richiamati in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

- L'articolo 3, comma 2, che prevede che *"I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili"*;
- L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale *"L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78"*;
- L'articolo 11, comma 12, che prevede che *"Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale"*;
- L'articolo 11, comma 13, che prevede che *"Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale"*;

- L'articolo 11, comma 14, che prevede che *"A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;
- L'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che *"Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione"*;
- L'articolo 8, comma 1, che prevede che *"Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria"*;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di rinviare al 2016:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

Considerato che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascriversi al consiglio comunale

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per *"l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali"* prevede che *"i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio"*;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risulterà dalla trascrizione della registrazione della seduta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere dell'organo di revisione economico-contabile rilasciato in data 5/09/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

Favorevoli: 8

Astenuti: 4 (Stanchina, Cremona F., Lamperti e Scarpa)

Contrari: 0

DELIBERA

- di rinviare al 2016, per le motivazioni rappresentate in premessa:
 - l'adozione del piano dei conti integrato;
 - l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 - l'adozione del bilancio consolidato;

- di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;
- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, e acquisito il parere dell'organo di revisione economico-contabile;

NOTA:

Avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

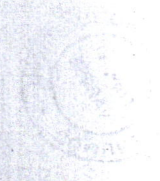
Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 si esprime parere favorevole all'adozione della presente deliberazione

**Il Responsabile dell'Area
economico-finanziaria**

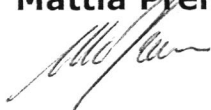


30.2
100.710
100.710

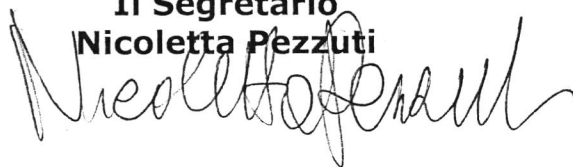


Fatto, letto e sottoscritto :

Il Presidente
Mattia Premazzi



Il Segretario
Nicoletta Pezzuti



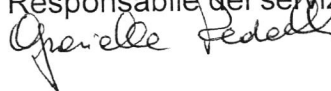
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i. il giorno 30 SET. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 OTT. 2015

Li 30 SET. 2015



Il Responsabile del servizio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione diventerà esecutiva il 9/10/15, decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Li 30 SET. 2015



Il Responsabile del servizio

